

## Diritto Avanzato

### Edizioni

#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

### Omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese: strumento di tutela

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle [spese](#) proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di [correzione degli errori materiali](#) di cui agli [artt. 287 e 288 c.p.c.](#) e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

### Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.3.2018, n. 7876

...omissis...

Rilevato che:

l'avvsss proposto istanza di correzione:

a) del duplice errore materiale nel quale è incorsa questa Corte nell'ordinanza n. 24479/2015, depositata il 2 dicembre 2015, avendo disposto la correzione dell'ordinanza n. 10373/2012, anzichè della sentenza n. 17717/2014, ed avendo disposto la distrazione delle spese in favore "sssss, essendo il osssimplicemente il procuratore di *omissis* (ricorrente principale);

b) della sentenza n. 17714/2014, laddove non ha disposto l'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario, sebbene tale dichiarazione risultasse chiaramente effettuata nelle conclusioni del ricorso;  
l'intimata Poste Italiane s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2 - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; Cass.. 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566).

Ritenuto che:

per le ragioni esposte, l'istanza - constatato che gli errori denunciati sono effettivamente sussistenti - debba essere accolta.

PQM

Accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 24479/2015, depositata il 2 dicembre 2015, disponendo che nel dispositivo, laddove è scritto "dispone la correzione dell'ordinanza di questa Corte n. 10373/12", debba leggersi ed intendersi "dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 17717/2014", e laddove è scritto "spese da distrarsi a favore ssssssss dichiaratosi antistatario" debba leggersi ed intendersi "spese da distrarsi a favore dell'avvocato *omissis* dichiaratasi antistatario"; accoglie l'istanza di correzione della sentenza di questa Corte n. 17717/2014, depositata il 6 agosto 2014, nel senso che, nel dispositivo della sentenza, dopo le parole finali "e a quelle accessorie di legge", debba aggiungersi "spese da distrarsi in favore dell'avv. *omissis*dichiaratosi antistatario". Motivazione semplificata.